

L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA

L'ORDINAMENTO GIURIDICO DI RIFERIMENTO

Che cos'è una associazione

L'associazione è una formazione sociale consensuale di cui si interessa l'art. 2 della Costituzione.

L'associazione è composta da una pluralità organizzata di persone che perseguono uno scopo comune. Essa prende vita da un atto di autonomia contrattuale, un contratto di comunione di scopo in cui le parti mirano al raggiungimento di uno scopo comune a tutti coloro che aderiscono all'associazione.

Si analizzano di seguito gli elementi che in concreto caratterizzano il contratto di associazione rispetto ad altri contratti.

Il primo elemento è lo scopo. Ciò che distingue un'associazione da una società è individuabile nell'articolo 2247 del codice civile, il quale, tra i requisiti del contratto di società, richiama lo scopo di dividere tra i soci gli utili derivanti dall'esercizio di una attività economica, mentre in una associazione ogni profitto deve essere destinato allo scopo sociale, uno scopo teso cioè alla soddisfazione di bisogni di natura ideale e comunque di natura non economica. In una associazione, i contributi versati dagli associati sono a fondo perduto e gli associati che recedono dal vincolo sociale o che siano esclusi non possono ottenere la restituzione dei contributi versati né vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione (artt. 24 e 37 codice civile).

Pertanto, ciò che distingue una associazione da una società è l'intento o meno di dividerne i profitti.

Un altro elemento che caratterizza l'associazione oltre allo scopo, è la sua struttura: si parla a questo proposito di rapporto associativo a struttura aperta, intendendo che tutti coloro che condividono gli scopi associativi possono chiedere di far parte dell'associazione senza che ciò comporti una modifica dell'atto costitutivo.

L'associazione inoltre ha una propria struttura organizzativa interna composta da alcuni organi obbligatori: l'assemblea e gli amministratori.

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione all'interno del quale si forma la volontà del gruppo.

Gli amministratori hanno il compito di amministrare e di dare esecuzione alle volontà espresse in sede di assemblea.

Dopo aver esaminato le caratteristiche generali di un'associazione, si entrerà ora più nel dettaglio, iniziando ad operare una suddivisione all'interno della figura dell'associazione tra associazioni riconosciute e associazioni non riconosciute, che consentirà di esaminare altri aspetti e di approfondire gli elementi già tratteggiati.

Le associazioni riconosciute

Associazioni riconosciute sono quelle che hanno chiesto ed ottenuto il riconoscimento dello Stato, attraverso un provvedimento, il riconoscimento appunto, che concede specifiche prerogative alle associazioni che lo hanno ottenuto, nel caso in cui siano rispettati determinati requisiti.

Le prerogative principali che vengono ottenute attraverso il riconoscimento sono tre: la prima consiste nella cosiddetta autonomia patrimoniale, ovvero la distinzione netta che si viene a creare tra patrimonio dell'associazione e quello degli associati e degli amministratori, la seconda è la limitazione della responsabilità in capo agli amministratori per le obbligazioni assunte per conto dell'associazione, la terza la possibilità per l'associazione di accettare eredità, legati e donazioni e di acquistare beni immobili.

Se si intende costituire un'associazione che miri al riconoscimento la forma deve essere quella dell'atto pubblico. L'atto costitutivo deve contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione, i diritti ed obblighi degli associati e le condizioni richieste per la loro ammissione.

Il riconoscimento

Con il nuovo regolamento per il riconoscimento della personalità giuridica introdotto dal D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361 è stato istituito, presso le Prefetture e presso le Regioni per talune categorie di enti, il Registro delle persone giuridiche private.

Tale Registro delle persone giuridiche è strutturato sul modello del Registro delle Imprese tenuto dalle Camere di Commercio. Quale conseguenza dell'istituzione citata sono stati soppressi i corrispondenti Registri tenuti dai Tribunali delle città capoluogo di provincia.

L'acquisto della personalità giuridica in capo alle associazioni, alle fondazioni e alle altre istituzioni di carattere privato avviene mediante il riconoscimento attuato con l'iscrizione nel Registro.

La domanda di iscrizione, sottoscritta da chi esercita la rappresentanza dell'ente, deve essere presentata alla prefettura nella cui provincia l'ente ha sede e deve essere corredata da copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto.

Il riconoscimento è subordinato all'osservanza delle prescrizioni normative per la costituzione dell'ente, alla possibilità e liceità dello scopo ed alla sussistenza di un patrimonio adeguato per la relativa realizzazione.

Le associazioni non riconosciute

Le associazioni non riconosciute prendono vita, come le associazioni riconosciute, da un accordo tra gli associati: tale accordo si manifesta nel contratto di associazione, cioè nell'atto costitutivo.

E' questo un contratto per il quale la legge non prevede alcuna formalità e che quindi potrebbe essere valido anche se fatto con semplice scrittura privata o addirittura oralmente, salvo quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 460 del 1997.

Tuttavia la forma scritta e registrata dell'atto sono ormai indispensabili per una adeguata tutela di tutti coloro che abbiano un interesse nei confronti dell'associazione, così come per la data e per l'autenticità delle sottoscrizioni.

Elementi fondamentali dell'atto costitutivo sono, a differenza delle associazioni riconosciute, essenzialmente tre: lo scopo, le condizioni per l'ammissione dei soci e le regole sull'ordinamento interno e sull'amministrazione.

L'associazione non riconosciuta non deve avere obbligatoriamente un patrimonio, il codice civile infatti parla genericamente di un fondo comune formato dai contributi versati dagli associati per far fronte alla spese di costituzione e gestione.

Finché l'associazione dura i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la quota in caso di recesso.

Le associazioni non riconosciute non hanno autonomia patrimoniale perfetta e delle obbligazioni assunte rispondono anche gli amministratori che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Aspetti legislativi per il settore sportivo

Per quanto attiene gli aspetti legislativi che riguardano il settore dello sport va menzionato che la Legge n. 426 del 16/02/1942, ha costituito il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) e gli ha affidato la rappresentanza delle sedi sportive internazionali, lo sviluppo delle attività olimpiche, il coordinamento ed il controllo delle Federazioni sportive nazionali.

Inoltre il Decreto Legislativo n°242 del 23/07/1999, sulla base dell'art.11 della Legge n°59 del 15/03/1997, ha disposto il riordino del C.O.N.I., ribadendone la personalità giuridica di diritto pubblico e stabilendone la vigilanza da parte del Ministero per i beni e le attività culturali.

Quest'ultimo decreto ha stabilito le modalità con le quali le associazioni sportive devono richiedere, secondo quanto previsto dai singoli statuti e regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e degli Enti di Promozione Sportiva, il riconoscimento ai fini sportivi.

A questo punto è importante sottolineare che il Centro Nazionale Sportivo Libertas è un Ente di Promozione sportiva riconosciuto dal CONI.

Ciò sta a significare che il CONI delega il potere ad esso attribuito (art. 5, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242) di riconoscimento dei fini sportivi e quindi il Centro Nazionale Sportivo Libertas acquisisce la facoltà di concedere analogo riconoscimento dei fini sportivi alle associazioni sportive dilettantistiche ad essa affiliate (art. 29 dello statuto del CONI).

Presso il CONI è stato istituito il Registro Nazionale delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, al fine di stabilire uno strumento attraverso il quale riconoscere ai fini sportivi le associazioni e società sportive dilettantistiche, come stabilito dall'art. 5, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242 e stilare l'elenco delle associazioni e società sportive dilettantistiche previsto dall'art. 7 del Decreto Legge 28 maggio 2004 n. 136, cioè quello che il CONI deve trasmettere ogni anno all'Agenzia delle Entrate.

Possono essere iscritte al Registro le associazioni e società sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva dilettantistica, compresa l'attività didattica, i cui statuti, oltre ai requisiti richiesti dall'art. 90 della Legge 289 del 2002 e successive modificazioni, prevedono l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI e del Centro Nazionale Sportivo Libertas.

L'iscrizione al Registro Nazionale del CONI è necessaria per poter usufruire delle agevolazioni fiscali ma, soprattutto, per vedersi riconosciuto lo status di associazione o società sportiva.